VERBALE ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE NOESIS

Oggi 30 maggio 2023 presso il ristorante Charlot a Bergamo, in via Fantoni n. 4, alle ore 22.30 si è riunita l'assemblea dell'Associazione Noesis, Libera Associazione per la diffusione e lo studio delle discipline filosofiche, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1. Approvazione modifiche del nuovo Statuto al fine dell'Iscrizione dell'associazione al Registro Nazionale del Terzo Settore - RUNTS, a seguito dei rilievi comunicati dal settore sviluppo della Provincia di Bergamo.

Assume la presidenza il Dott. Paolo Tiberi, Presidente, che chiama a fungere da Segretario il Dott. Filippo Sammarco.

Il Presidente constata e fa constatare

- che l'Assemblea è validamente costituita a norma dello statuto vigente;
- che sono presentI 9 soci che risultano iscritti nel libro soci e in regola con il pagamento della quota sociale:
- che sono presenti 3 componenti del Consiglio Direttivo: il Dott. Paolo Tiberi, il Prof. Giovanbattista Paninforni, il Dott. Filippo Sammarco.
- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

Il Presidente prende la parola e, quanto all'unico punto posto all'ordine del giorno, evidenzia che l'ufficio settore sviluppo della Provincia di Bergamo ha rilevato delle difformità dello statuto approvato lo scorso 27 giugno 2022, in relazione all'articolo 7 dello statuto stesso.

Conseguentemente viene riproposto per l'approvazione il testo dello statuto corretto secondo le suddette indicazioni.

Dopo ampio dibattito, l'Assemblea vota, all'unanimità dei presenti, per l'approvazione del nuovo Statuto e demanda ai membri del Consiglio Direttivo il compito di procedere alle pratiche per l'iscrizione al RUNTS.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente chiude l'assemblea alle ore 23.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente - Dr. Paolo Tiberi

Il Segretario - Dr. Filippo Sammarco

AGENZIA delle ENTRATE Direzione Provinciale di Bergamo UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO

con Euro SENTE A

Jelle Entra

ie die	Section of the Sectio	
SISNOBA	STATUTO ASSOCIAZIONE	
	"ASSOCIAZIONE NOESIS – Libera Associazione per la diffusione e lo	
	studio delle discipline filosofiche APS"	
	Art. 1. Costituzione	
X	1.1 È costituito in Bergamo l'Ente del Terzo Settore, nella forma di	
·	Associazione, denominato Associazione Noesis – Associazione di promozione	
K.	sociale.	
	1.2 L'Associazione si costituisce e presenta come una libera Associazione per	
	gli studi filosofici apartitica, apolitica, aconfessionale con durata illimitata nel	
	tempo e senza scopo di lucro e non proclama o difende alcuna ideologia.	
	L'Associazione è regolata dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117,	,
	di seguito il "Codice", dall'articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché del	N
	presente statuto.	W.
	1.3 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di	()
	democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli	
	associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni	<u> </u>
	economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.	-
	1.4 L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o	
	comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di promozione	
	sociale" o dell'acronimo "APS" è obbligatorio, a sensi di legge.	
	Art. 2. Sede e durata	
	2.1 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bergamo in via	
	Zambianchi n. 8, nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio	
	Direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il	
	raggiungimento dei propri scopi sociali.	

		of all and
	2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberata dal	o and a second
	Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.	
	2.3 La durata dell'Associazione è illimitata.	
	Art. 3. Oggetto e scopo	
	3.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità	
	civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo.	
	L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via	
	prevalente, le attività di interesse generale rappresentate da: organizzazione e	
	gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica	
	del volontariato e delle attività di interesse generale; organizzazione e gestione di	
	attività turistiche di interesse sociale, culturale; formazione extra-scolastica,	
	finalizzata al contrasto della povertà educativa.	
	3.2 L'Associazione potrà avere altre sedi in Italia e all'estero e svolgerà la propria	
	attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o	
	associazioni.	
	3.3 L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità svolge, in via	
	esclusiva o principale, una delle seguenti attività di interesse generale:	
	a) attività culturali di interesse sociale con finalità educative, tra cui in	
	particolare:	9
	- Conferenze, corsi, lezioni, seminari, incontri, dibattiti, convegni studio,	
	tavole rotonde realizzati con relatori qualificati provenienti, di norma,	
	dalle Università, dai licei o da altre istituzioni consone, e ogni altra	- 1 - 1
2	occasione utile per la diffusione, lo studio e l'approfondimento delle	
	discipline filosofiche;	<u>.</u>

× 50	A THE STATE OF THE	
	Iniziative per l'informazione documentale: bollettini, riviste, pubblicazioni	
964	periodiche, articoli, libri, produzione di materiali audiovisivi e	
	multimediali, collegamenti internet, trasmissioni video o radiofoniche;	
	- Collaborazione con le Amministrazioni Comunali, Enti ed Associazioni	
	locali per la progettualità relativa alla formazione ed integrazione di	
	progetti culturali;	
	- Iniziative a favore o in collegamento o in collaborazione con altri enti e	
	associazioni. In particolare, per sviluppare i contatti con le scuole, le	
	biblioteche, i centri culturali e le università.	
	- Iniziative per la formazione filosofica degli insegnanti di scuole di ogni	
	ordine e grado e di operatori culturali;	<i>V</i> ,
	- Realizzazione di eventi particolari, quali rassegne, festival, concorsi,	
	indizione di borse di studio, etc.	d
	b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	<u>V</u>
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	\sim
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di	
	cui all'art. 5 del <i>Codice</i> , tra cui in particolare:	
	- attività editoriale: pubblicazione di periodici, riviste, atti di convegni, studi e	,
	ricerche nell'ambito delle attività istituzionali dell'Associazione.	
	3.4 L'Associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto	
	confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie,	
	liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed	
	enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società	
	strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e	
	pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la	

	Oli experience of the second o
ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere umanistico.	a la
In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà in particolare:	en en
a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento de	lle
operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimen	to
degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione	di
prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili	bd
immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili n	nei
pubblici registri, con enti pubblici e privati;	
b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;	
c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fi	ne
istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purc	hé
le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attiv	ità
principale;	
d. esercitare, a norma dell'art. 7 del <i>Codice</i> , attività di raccolta fondi – anc	he
attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura ne	on
corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale	e e
nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti co	on
i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare	ın
apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme	di
sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le final	ità
dell'Associazione.	
3.5 L'Associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie	е
strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti defin	iti
con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice, tra cui	in
particolare le seguenti:	

Organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché di viagg	i e
gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;	
- Somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra	
3.6 L'Associazione svolge la propria attività di interesse genera	ale
prevalentemente a favore dei soci e terzi avvalendosi in modo prevalente de	lle
prestazioni di volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impieg	ati
nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associa	iti.
3.7 Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non posso	no
essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimbors:	nte
soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività presta	te,
nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto o	dal
Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari so	no p
incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con og	gni
altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.	
3.8 L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse gener	
individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pie	
rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedime	nti
attuativi.	
4.1 Il patrimonio dell'Associazione, alla sua costituzione e successivamente	à
costituito:	, e
- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferime	nti
con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;	
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.	
4.2 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede	al

	funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:	oll state - Duez
***************************************	- i contribuiti dei soci che sono costituiti dalla quota di ingresso una	
	tantum, dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari	
	stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare;	
	- le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio	
	Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità	
	statutarie dell'Associazione;	
	- i proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono	
	inseriti in apposita voce di bilancio dell'Associazione;	
construction of the construction of the const	- il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve	
	comunque essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.	- 1
	4.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione	
	nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.	111,0
	4.4 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi,	
	entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività	
	statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	18.1
	utilità sociale.	2
	4.5 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti	
(90)	entrate:	
	✓ dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori	1 8
	effettuate da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che	*
	aderiscono all'Associazione;	
-	✓ dei redditi derivanti dal suo patrimonio;	
- "	✓ degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.	

4.6 H Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo	
da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire	
all'Associazione.	
4.7 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o d	i
esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali.	
4.8 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto	
salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo)
perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento	,
dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione	:
dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla	ı
Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione	10
4.9 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non	
crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a	(
titolo particolare, né per successione a titolo universale.	
Art. 5. Fondatori, soci, sostenitori e beneficiari dell'Associazione	
5.1 Il numero minimo degli associati è quello indicato dal Codice in materia d	
Associazioni di Promozione Sociale.	
5.2 Il numero massimo degli associati ordinari dell'Associazione è illimitato	
Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed enti che	
condividano le finalità dell'Associazione.	
5.3 Sono associati dell'Associazione: associati ordinari, associati onorari o	
associati fondatori secondo la seguente definizione:	
associati ordinari: sono coloro i quali abbiano chiesto l'ammissione	
all'Associazione . Essi sono tenuti al pagamento di una quota di partecipazione	
annua, nonché di quote di frequenza alle singole iniziative dell'Associazione	,

		100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	qualora vengano richieste.	Control of the contro
	associati onorari: sono coloro i quali siano ritenuti meritevoli	olenine)
	dall'Associazione, per attività svolte nel campo culturale. Essi non sono tenuti al	
	pagamento della quota di ammissione. Il Presidente Onorario è socio onorario di	
·	diritto.	
	associati fondatori: sono coloro che sono intervenuti nella stipula	*
	dell'Atto Costitutivo dell'Associazione e ne hanno sottoscritto l'Atto.	
	5.4 Ogni associato è tenuto annualmente al pagamento della quota	<u></u>
	associativa e dei contributi straordinari nei tempi e nell'ammontare determinati	
	dal Consiglio Direttivo.	
	5.5 Gli associati hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità	
	oltre l'importo delle rispettive quote.	
	5.6 La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione.	
	5.7 Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni	
	economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli	
-	associati né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota	
	associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla	
y 7 X	titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.	
	Diritti ed obblighi degli associati	
	5.8 Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni	
n	dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi	
0 = N	dell'Associazione.	
3.1	5.9 Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto	
	secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento	
	difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il	

Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le sanzioni che riterrà più opportune.	
5.10 È escluso qualsiasi rimborso agli associati in caso di recesso.	
5.11 L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di	
terzi, le attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto previste dal	
presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato del	
propri associati medesimi.	
Ammissione, esclusione e recesso	
5.12 L'ammissione degli associati ordinari, è deliberata dal Consiglio Direttivo, su	
domanda scritta del richiedente.	
5.13 Il Consiglio Direttivo valutata la domanda ammette o rifiuta la candidatura	
in applicazione dei principi di cui all'art. 23 del Codice.	Ň
5.14 L'esclusione di un associato può aver luogo:	6
per causa di indegnità;	de
• per dimissioni;	
per morosità nel caso in cui un associato, in mora con il pagamento della	
quota annua e/o dei contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo,	
non abbia provveduto alla regolarizzazione nonostante invito scritto, entro un	
termine fissato dal Presidente.	
5.15 L'esclusione dell'associato viene decisa, dopo inchiesta verbale, dal	
Consiglio Direttivo con voto a scrutinio segreto e successiva ratifica alla prima	
assemblea utile.	
5.16 Ogni associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione	
scritta entro la fine dell'esercizio, purché tale comunicazione pervenga al	
Presidente al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno. I diritti e i doveri	

	dell'associato, segnatamente l'obbligo di versare la quota associativa annua e gli eventuali contributi straordinari, restano in vigore sino al termine dell'esercizio sociale.	Entraine Brown Bro
	sociale.	
	5.17 Ogni interessato può rivolgere entro 60 giorni dalla comunicazione del	
	Consiglio Direttivo relativa ad una deliberazione che lo interessi direttamente	
8	apposita istanza all'Assemblea affinché si pronunci in merito.	-
	Art. 6. Organi dell'Associazione	
8-	6.1 Sono organi dell'Associazione:	
	✓ l'Assemblea degli Associati;	
	✓ il Consiglio Direttivo;	
	✓ il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;	
	✓ il Segretario e il Tesoriere;	
ato	✓ Il Presidente Onorario, se nominato.	
-	6.2 I compensi agli organi dell'Associazione e i rimborsi delle spese da questi	
	sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme	<u> </u>
	vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio	
	Direttivo, al Presidente Onorario di compensi individuali non proporzionati	
	all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o	
	comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi	
e =	settori e condizioni.	
	Ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni	
	attribuiti a membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla esternalizzazione a	
	soggetti terzi.	
	6.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad un	
	Direttore generale, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le	

mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con	
il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso.	
6.4 Le indennità e compensi per incarichi o funzione sono deliberate dal	
Consiglio Direttivo.	
6.5 Gli organi dell'Associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al	
subentro dei nuovi eletti.	
Art.7. Assemblea dei Soci	
7.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'Associazione aventi diritto al	
voto, che siano in regola con il versamento, ove previsto, della quota associativa.	
7.2 In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre	
mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non	N
possa intervenire in assemblea, può farsi rappresentare esclusivamente da un	- A
altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24	
comma 3 del Codice.	
7.3 L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del	<u> </u>
bilancio; essa inoltre:	
✓ provvede alla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo	
determinandone anche la consistenza numerica, del Presidente Onorario;	
✓ delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;	
✓ delibera sulle modifiche al presente statuto;	
✓ delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la	
liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;	
✓ delibera l'approvazione del bilancio.	
7.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga	
opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da	

	almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione. 7.5 L'Assemblea è convocata almeno quindici giorni prima della data fissata per	The second secon
-	la prima convocazione della stessa.	
	Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui	
	sopra con tre giorni di preavviso.	
	La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica	
0	fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'Associazione o successivamente	
	comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della	
	convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di	
	raggiungimento degli aventi diritto ed inoltre è pubblicata sul sito internet	
	dell'Associazione; per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di	
	posta elettronica la convocazione avverrà con lettera raccomandata con ricevuta	
	di ritorno.	
	7.6 Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di	
	svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno	
	dell'assemblea.	1
	7.7 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di	
	diritti e doveri.	
-	L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il	
	31 maggio o, nel caso previsto dal successivo art. 13, entro il 30 giugno, per	
	l'approvazione del bilancio consuntivo.	
	7.8 Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile e salve le previsioni specifiche di	
	legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la	
	presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati.	1

To do	
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli	
associati presenti o rappresentati.	
7.9 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:	
a. la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione;	
b. l'elezione e la revoca dei restanti membri del Consiglio direttivo, dell'Organo	
di controllo e dell'Organo di revisione;	
c. l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del documento di	
programmazione economica;	
d. l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od	
obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi	<u></u>
dell'art. 14 del <i>Codice</i> ;	N. Committee of the com
e. l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e	2
ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'Associazione e il	1 B
raggiungimento delle sue finalità;	
f. gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente	
Statuto, alla sua competenza.	
7.10 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:	
a. l'approvazione delle modifiche statutarie;	
b. la trasformazione, la fusione, la scissione;	
c. lo scioglimento anticipato dell'Associazione, nonché la devoluzione del	
patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura	
prevista dall'art. 9 del <i>Codice</i> e la nomina dell'Organo di liquidazione.	
7.11 Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo	
scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto	
favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in	

	seconda convocazione.	cone provi
	7.12 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti	eleur.
	gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.	
-	7.13 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato	
	da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il	
	segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere	
	il verbale della seduta.	
	7.14 Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed	
	approvato dall'Assemblea.	
	7.15 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio	
	segreto.	
	Art.8. Consiglio direttivo	
	8.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta	
	dell'assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, compresi il	
	Presidente e il vice presidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le	
	persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Possono	
	essere eletti membri del Consiglio Direttivo anche non soci.	
	8.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e i membri sono rieleggibili.	
	In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri del Consiglio	
	Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove	
-	elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti.	
	In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità di iscrizione.	
1	8.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le	
	limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono	
	iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i	

	Dalla mo.	
———————————————————————————————————————	terzi ne erano a conoscenza.	
7.08	8.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il	
	Presidente lo reputi opportuno nonché qualora ne facciano congiunta richiesta al	l
	Presidente almeno tre Consiglieri; le riunioni del Consiglio Direttivo sono	
	validamente costituite con la presenza di almeno tre dei Consiglieri; il Consiglio	
:	Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità viene	
	assunta la delibera con il voto favorevole del Presidente; in caso di dimissioni,	
	revoca, morte di un consigliere, i membri superstiti provvederanno a nominare	
	provvisoriamente un sostituto che rimarrà in carica sino alla nomina di un nuovo	
0	Consigliere da parte dell'Assemblea.	,
	8,5 Il Consiglio Direttivo:	1
8	✓ redige il bilancio e lo presenta all'Assemblea per l'approvazione;	
,	✓ Fissa le quote sociali annuali;	-
	✓ Fissa le date delle manifestazioni organizzate dall'Associazione e ne cura	W.
	lo svolgimento;	
	✓ Redige e modifica i regolamenti interni;	
	✓ Adotta i provvedimenti disciplinari;	
	✓ Decide sulle domande di adesione all'Associazione;	
	✓ Nomina nel suo seno il Segretario ed il Vice Presidente del Consiglio	
	Direttivo e il Tesoriere.	
	Il Consiglio Direttivo è inoltre competente a pronunciarsi e decidere su tutte le	1
	questioni attinenti l'oggetto sociale non attribuite, dal presente Statuto, alla	
	competenza dell'Assemblea nonché su quelle espressamente demandategli	
	dall'Assemblea.	
	Art.9.Presidente	

		Metrone promi
	9.1 Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione	SIEW.
	stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio	
H	direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche	
	ad estranei al consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo	
	svolgimento dell'attività sociale.	
	9.2 Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate	
	dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente	
	riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in	
	casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di	
	straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il	
	Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.	
	9.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio direttivo, ne cura	
	l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento	
	amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei	
	regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.	
	9.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio	
	consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi	
	all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la	
	documentazione prevista dalla legge.	
	9.5 Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea con le	31.7
	maggioranze previste dall'Art. 7. Il Presidente ha la firma sociale e la	<u> </u>
	rappresentanza legale dell'Associazione, ne vigila e controlla tutti gli organi,	·
	presiede il Consiglio Direttivo ed è responsabile del buon andamento	
	dell'Associazione.	
	Art.10. Vicepresidente	

	77 Bangama	
	10.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un vicepresidente, il quale sostituisce il	
	Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio	
-	delle proprie funzioni; il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi	
	prova dell'impedimento del Presidente.	
	Art.11. Segretario - Tesoriere	я
	11.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario svolgente la funzione di	
-	verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva	
	il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si	
	rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione	
	dell'Associazione.	
	11.2 Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio	1
	Direttivo nonché del libro degli Associati dell'Associazione.	V
	11.3 Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra gli associati. L'incarico è	200
	svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo	
	volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione	
	del proprio ufficio.	
	11.4 Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del	
	Segretario, di cui al precedente punto 11.3.	
	11.5 Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo per	
	quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto,	
	della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e	
	finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.	
	11.6 Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative	
	registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il Consiglio	
	Direttivo nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli	

	pione prov.
eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.	To a second
Art.12. Il Presidente Onorario	Political Coles
L'Assemblea dei Soci può nominare, con le maggioranze previste dall'art. 7, un	
Presidente Onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi Associativi. Il	
Presidente Onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri di	
gestione, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio	
Direttivo, non è eleggibile alle cariche sociali e non è soggetto al pagamento della	
quota sociale, svolge la funzione di proporre iniziative inerenti la vita associativa	
che verranno valutate dal Consiglio Direttivo.	
Art.13. Libri dell'Associazione	
13.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri	
verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio	
Direttivo, dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione nonché il libro dei	
soci dell'Associazione.	
13.2 Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art.	
15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale	
renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri	,
luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il	
Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare	
apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di	179 1
cui alla presente regola.	
Art. 14. Bilancio consuntivo e preventivo	
14.1 Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.	
14.2 Entro il mese di maggio di ciascun anno il consiglio direttivo, ove lo ritenga	
opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da	,

2	sottoporre eventualmente all'approvazione dell'assemblea, convocata in via	
	ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio o (qualora particolari	
	esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio	
	consuntivo.	
	14.3 Entro il mese di aprile di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per	
	la predisposizione del bilancio consuntivo.	
	14.4 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15	
	(quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione,	
	a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.	
	14.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del	1
	Codice.	0
	14.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle	, in the second
	attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.	180
	Art.15. Avanzi di gestione	
	15.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la	
	realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente	
	connesse.	
	15.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione	
	nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la	
	destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a	
	favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della	
	medesima e unitaria struttura.	
	Art. 16. Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio	
	16.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita	
	Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in	

	relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.	Some provincial second
S	16.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio	
	residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui	
2 	all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla	
	legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o	
	dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il	
	parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente	
	interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o	
	secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,	
	decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del	
v	patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.	
6	Art.17. Controversie	
	Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o	
-	interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di	
	compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n.	
	28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato,	
	con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'Associazione, scelto di	-
	comune accordo fra le parti contendenti.	
	Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al	×
	giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e	
	senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.	
	Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le	
	controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico	
	ministero.	

3		
•	a to a second se	
	L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Bergamo.	
	Art. 18 Foro Competente	
	18.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a	
	cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità	
	che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo	
	annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Bergamo.	
	18.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.	
	Art. 19 Regolamenti	
	19.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto	
	potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a	
	cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.	7
	Art. 20 Volontariato e lavoro nell'Associazione	8
	20.1 L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti	
	dal Codice.	
	20.2 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di	
	lavoro autonomo o di altra natura alle condizioni e nei limiti di quanto disposto	
	dall'art. 36 del Codice.	v
	20.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate	
	nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.	
	Art. 21 Responsabilità violazioni amministrative	
	21.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l'Ente	
	si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che	
	gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di	1
	sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative	v v
	comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse	
		1

,	
 dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza	
 dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro	
 assegnati dal presente statuto e dalla Legge.	
21.2 L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi	
 rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi	
 alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.	
21.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia	
 commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha	
 commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli	
 associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle	
 caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso	
 D.Lgs. 472.	
 21.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità	
 competenti si saranno pronunciate in tal senso.	
Art. 22 Legge applicabile	
 22.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono	
 applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in	
 materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore	
 nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice	
 civile e le relative disposizioni di attuazione.	
Art. 23 Utilizzo acronimo APS	
 L'Associazione Noesis utilizzerà l'Acronimo APS-Associazione di Promozione	·
Sociale solamente nel caso in cui venisse accettata la sua domanda di accesso al	
RUNTS nella sezione specifica riferita alle APS.	
Rom.	